

ALESSANDRA GUERRA

Partiamo innanzitutto col definire l'Euroregione: è una struttura di cooperazione transnazionale che interviene fra due o più territori collocati in diversi Paesi dell'Unione europea o del continente in genere. È una forma di collaborazione che - nel rispetto della normativa comunitaria, internazionale e nazionale - permette di contribuire allo sviluppo economico e sociale delle aree coinvolte ed alla crescita della competitività territoriale, avviando nel contempo un processo orientato alla costruzione di un nuovo soggetto dotato di personalità giuridica, quale appunto l'Euroregione.

Nato come esempio di collaborazione transfrontaliera, progressivamente ha assunto lo scopo di valorizzare la dimensione di ogni territorio, nella prospettiva di una visione federalista dell'Ue.

Per evitare l'esclusivismo etnico, è necessario valorizzare la dimensione territoriale: le persone conviventi su uno stesso territorio formano un comune vincolo, che costituisce un legame con esso e fungerà da collante per le generazioni che vi si susseguono. Soluzione alla disgregazione nazionalistica dev'essere quindi vista nella realizzazione di "Regioni europee" che superino le attuali frontiere statuali, rendendo i confini sempre meno incisivi, riallacciando antichi rapporti di comunanza storica, culturale, linguistica ed economica, amputati spesso dalla logica di potenza degli stati nazionali.

La crescita di nuovi tessuti regionali deve avvenire nella cornice di un'Europa unita (e allargata ad Est), federalista, solidale verso il resto del mondo e in particolare con il Sud.

FINALITÀ

Le Euroregioni sono, in genere, costituite per promuovere interessi comuni e per cooperare per il bene comune delle popolazioni di confine. Previo accordo tra gli Stati interessati, permette di concordare tra gli enti, locali e regionali contermini comuni programmi di attività, utili agli interessi dei rispettivi territori, che verranno perseguiti da ciascuno di essi separatamente, senza che vengano affidate ad un organo o struttura comune.

L'Istituto si propone di fungere da interlocutore diretto con gli organismi esterni di pari o superiore livello, in rappresentanza delle esigenze interne e delle sue componenti. I settori che interessano la cooperazione multilaterale sono: salute e servizi al cittadino, cultura, turismo, minoranze, innovazione, ricerca, scientifica, gestione eco-sostenibile del territorio, educazione e formazione professionale, infrastrutture e servizi per i trasporti, energia, telecomunicazioni e protezione civile.

ORIGINI

Le prime forme di Euroregioni nacquero dopo la Seconda guerra mondiale, ancor prima quindi della costituzione della Comunità europea. Lo scopo era di promuovere la collaborazione fra le zone confinanti di quelle nazioni che durante il conflitto erano state nemiche. Tale forma di cooperazione si è però ulteriormente sviluppata nell'ambito dell'Unione europea, che per la promozione della cooperazione transfrontaliera stanziava oggi notevoli mezzi finanziari, in particolare attraverso i programmi Interreg e Eureg.

A partire dalla seconda metà del XX secolo le comunità locali, ossia le Province e le Regioni nei Paesi europei, hanno preso l'iniziativa di costruire nel

concreto una forma di dialogo e cooperazione collaborando insieme sulla base di specifici interessi comuni.

FONDAMENTI GIURIDICI

I principi di funzionamento delle Euroregioni trovano fondamento nella “Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità locali” del Consiglio d’Europa (c.d. Convenzione di Madrid), adottata a Madrid il 21 maggio 1980. Detta Convenzione impegna ogni parte contraente ad agevolare e promuovere la conclusione di accordi e intense finalizzati alla cooperazione delle collettività e autorità territoriali di frontiera, in materie quali lo sviluppo regionale, urbano e rurale, la protezione dell’ambiente, il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi offerti al cittadino e l’aiuto reciproco in caso di calamità.

L’Italia ha ratificato tale Convenzione con la legge 19 novembre 1984, n. 948, ed ha riconosciuto anche le Regioni tra gli enti legittimati alla stipula degli accordi ed intense previsti dall’art. 4 della Convenzione.

La legge di ratifica, all’art. 3, ha subordinato la conclusione di detti accordi alla preventiva stipulazione di accordi bilaterali tra gli Stati interessati, contenenti l’indicazioni delle materie che possono formare oggetto di accordo o intensa. Alla Convenzione di Madrid hanno fatto seguito due protocolli addizionali per integrarne i contenuti ed adeguarli alla mutata realtà europea. (...)

La Commissione europea ha deciso di includere nella riforma della politica regionale un nuovo strumento di cooperazione a livello comunitario, volto a razionalizzare e semplificare le relative procedure: il Gruppo Europeo di

Cooperazione Transfrontaliera (GECT), dotato di personalità giuridica, che ha come finalità quella di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra gli Stati membri, le collettività regionali e locali. Il Regolamento dell'Ue, che disciplina la composizione, l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di un GECT, è il n. 1082 dd. 5 luglio 2006.

OBIETTIVI DEL GECT

L'obiettivo di un GECT è quello di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale tra i suoi membri al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale. Le basi giuridiche del GECT sono già presenti nell'art. 159 del Trattato di Roma, per il quale, accanto ai Fondi Strutturali, sono previste azioni specifiche per realizzare il perseguimento di uno sviluppo armonioso della comunità.

In particolare è prevista l'adozione delle misure necessarie che permettano agli Stati membri e alle loro articolazioni (Regioni ed Enti locali) di coordinare in maniera più efficace gli interventi di cooperazione in contesti di legislazioni e procedure nazionali differenti. Nelle considerazioni del regolamento viene esplicitato il fatto che gli strumenti esistenti quali il GEIE (Gruppo Europeo di interesse Economico) si sono rivelati poco adatti ad organizzare una cooperazione strutturata nell'ambito del periodo di programmazione 2000-2006.

Avendo l'Unione europea aumentato i fondi per il periodo di programmazione 2007/2013, i GECT si pongono come quei soggetti che, dotati di autonoma personalità giuridica, possono operare al meglio e uniformemente in tutta l'Ue per la gestione di interventi di sviluppo locale

coinvolgendo i diversi protagonisti del territorio.

MODALITÀ DI ISTITUZIONE

I soggetti che, entro i limiti della legislazione nazionale, possono costituire un GECT sono: Stati membri, Enti regionali, Enti locali, organismi di diritto pubblico, associazioni tra i soggetti sopra indicati.

Il regolamento, inoltre dispone che il nuovo organismo debba essere composto da membri di almeno due Stati appartenenti all'Ue. La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri che notificano al proprio Stato membro l'intenzione di partecipare ad un GECT e gli inviano in copia la convenzione e lo Statuto; lo Stato membro può approvare tale partecipazione oppure opporsi.

Per regolamento i GECT devono:

- avere la facoltà di attuare programmi di cooperazione territoriale con o senza intervento finanziario della Comunità;
- dotarsi di propri Statuti e regolamenti di funzionamento in ossequio alle normative vigenti;
- avere un'autonomia di bilancio e una propria responsabilità finanziaria per le azioni condotte;
- attuare la cooperazione territoriale in maniera conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità così come enunciati dall'art. 5 del Trattato istitutivo della Comunità Europea;

Il regolamento, inoltre, non esclude la possibilità che partecipino ad un GECT entità territoriali di Paesi Terzi.

CRITERI

L'Associazione delle Regioni di Confine europee stabilisce i seguenti criteri per l'identificazione delle euroregioni:

- Un'associazione di autorità locali e regionali su ambo i lati del confine nazionale, talvolta con un'assemblea parlamentare;
- Un'associazione transfrontaliera con un segretariato permanente e una squadra tecnica e amministrativa dotata di risorse proprie;
- Di diritto privato, basata su associazioni o fondazioni no-profit, su ambo i lati del confine, in accordo con le rispettive leggi nazionali vigenti;
- Di diritto pubblico, basata su accordi interstatali, che hanno a che fare tra le altre cose, con la partecipazione delle autorità territoriali.

È difficile associare un'unica struttura legale al termine "Euroregione", in quanto esse operano oltre i confini nazionali

e variano notevolmente nelle loro forme particolari.